



AXA Fondazione
previdenza complementare

Statuti della Fondazione

del 14 gennaio 2026
AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

Denominazione, sede e scopo

1 Denominazione

- 1.1** Il 23 maggio 1969 la «Winterthur» Società di Assicurazione sulla Vita, con sede a Winterthur, ha istituito con il nome di Fondazione «Winterthur» per le assicurazioni in favore del personale una fondazione ai sensi degli art. 80 e sgg. del Codice civile svizzero.
- 1.2** L'attuale denominazione della società fondatrice è: AXA Vita SA
- 1.3** L'attuale denominazione della Fondazione è:
AXA Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur
AXA Fondation Prévoyance complémentaire, Winterthur
AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur
AXA Foundation for Supplementary Benefits, Winterthur
(di seguito denominata «Fondazione»)

2 Sede

La Fondazione ha sede a Winterthur.

3 Scopo

- 3.1** La Fondazione garantisce il regime sovraobbligatorio della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Fondazione assicura una copertura, conforme alle disposizioni dei regolamenti di previdenza, ai dipendenti e ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate (qui di seguito «datori di lavoro») contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno durante la vecchiaia e in caso d'invalidità e di decesso.
- 3.2** Possono affiliarsi alla Fondazione anche i datori di lavoro con i loro consigli di amministrazione.
- 3.3** Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, in cui essa stessa deve figurare come stipulante e beneficiaria.
- 3.4** La Fondazione opera in tutto il territorio della Svizzera.
- 3.5** Essa è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge.

Patrimonio della Fondazione

4 Costituzione del patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e dipendenti, dai versamenti unici e dalle elargizioni facoltative da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva e dai redditi fruttati dall'investimento del patrimonio.

5 Chiusura dei conti

La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.

Organizzazione della fondazione

6 Organi della Fondazione

- Gli organi della Fondazione sono
- il consiglio di fondazione,
 - le commissioni di previdenza (CP) dei datori di lavoro affiliati,
 - la o il gerente e la o il relativo vicegerente
 - l'ufficio di revisione.

Consiglio di fondazione

7 Composizione ed elezione

- 7.1** Il consiglio di fondazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti.
- 7.2** Esso è composto di almeno 4 membri.
- 7.3** Il diritto di voto e la procedura elettorale sono disciplinati in un apposito regolamento elettorale.

8 Costituzione

- 8.1** Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.
- 8.2** Elegge tra i suoi membri il o la presidente. Questa persona viene assunta in carica a turno e per la durata di un mandato dai rappresentanti del datore di lavoro e da quelli dei dipendenti.

9 Durata del mandato

- 9.1** I membri del consiglio di fondazione restano in carica 4 anni.
- 9.2** È ammessa la rielezione dei membri del consiglio di fondazione.
- 9.3** Il mandato del consigliere di fondazione decade qualora
- a) termini il rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e il membro esca dalla Fondazione o
 - b) il contratto d'affiliazione di un datore di lavoro venga sciolto o
 - c) egli non adempia più ai requisiti di eleggibilità in qualità di rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro o
 - d) egli rassegni per iscritto le sue dimissioni o
 - e) non soddisfi più i requisiti di integrità e lealtà.
- 9.4** Se i motivi dell'uscita ai sensi della lettera a) o b) subentrano nell'ultimo anno di carica e se il consiglio di fondazione lo approva, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

10 Incarichi e competenze

- 10.1** Il consiglio di fondazione si occupa della conduzione complessiva della Fondazione ai sensi dell'art. 51a cpv. 1 LPP, dell'adempimento dei compiti legali,

stabilisce gli obiettivi e i principi strategici della Fondazione nonché i mezzi per il loro adempimento.

10.2 Definisce la struttura organizzativa della Fondazione, ne garantisce la stabilità finanziaria e controlla la direzione operativa nonché la gestione patrimoniale.

10.3 Assume tutte le mansioni e le competenze ai sensi dell'art. 51a LPP.

10.4 Assume inoltre tutte le mansioni e competenze che non sono state espressamente assegnate ad altri organi o delegate a terzi.

11 Facoltà di deliberare

11.1 Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza.

11.2 Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno dai due terzi dei membri del consiglio in carica.

11.3 Altrimenti, la deliberazione avviene con maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono contate.

11.4 In caso di parità di voti, quello della o del presidente conta il doppio. In caso di suo impedimento, conta doppio il voto della o del vicepresidente.

11.5 Le decisioni possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica.

11.6 Deve essere redatto un verbale in merito a ogni delibera.

Casse di previdenza

12 Istituzione delle casse di previdenza

12.1 La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

12.2 Tiene la contabilità necessaria per ogni cassa di previdenza.

13 Costituzione della commissione di previdenza (CP)

Ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione è tenuto ad istituire una commissione di previdenza responsabile della regolare gestione della previdenza per il personale.

14 Composizione della commissione di previdenza (CP)

14.1 La commissione di previdenza deve essere costituita da almeno 2 membri. I dipendenti devono esservi rappre-

sentati in misura corrispondente almeno alla percentuale dei contributi versati.

14.2 I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti devono essere eletti dai dipendenti assicurati.

14.3 Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

15 Mansioni della commissione di previdenza (CP)

La commissione di previdenza è tenuta ad adempiere i compiti legali e regolamentari.

Liquidazione

16 Liquidazione parziale e totale di casse di previdenza

16.1 In caso di liquidazione di una cassa di previdenza i diritti dei beneficiari vengono garantiti conformemente alle disposizioni del Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza.

16.2 Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio ai datori di lavoro.

17 Liquidazione parziale della Fondazione

Una liquidazione parziale della fondazione è definita nel Regolamento per la liquidazione parziale della fondazione collettiva.

18 Liquidazione parziale e totale della Fondazione

18.1 In caso di liquidazione della Fondazione i diritti dei beneficiari sono fatti salvi o garantiti mediante, ossia, il trasferimento dei medesimi agli istituti di previdenza dei datori di lavoro affiliati o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale.

18.2 Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio ai datori di lavoro.

18.3 Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

18.4 È fatta salva l'approvazione delle autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

Disposizioni finali

19 Modifiche agli Statuti della Fondazione

19.1 Il consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'organizzazione e dello scopo della Fondazione.

19.2 La Fondazione non può tuttavia esulare dallo scopo della previdenza professionale.

20 Entrata in vigore

20.1 Il presente Statuto della Fondazione entra in vigore con la decisione dell'autorità di vigilanza competente.

20.2 Sostituisce lo Statuto del 25 aprile 2023.